

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA IN SERVIZI GIURIDICI (*Legal Services*) (CLASSE L-14)

Articolo 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

- per Ateneo, l'Università degli Studi di Siena;
- per Corso di Laurea, il Corso di Laurea triennale in Servizi Giuridici, Classe L-14;
- per CFU, Credito Formativo Universitario;
- per SSD, settore scientifico disciplinare;
- per SUA-cds, Scheda unica annuale del Corso di studio (All. 1)

Articolo 2 – Istituzione

1. Presso l'Università degli Studi di Siena è istituito il Corso di Laurea triennale in Servizi Giuridici (*Legal Services*), appartenente alla classe L-14 (Scienze dei servizi giuridici) a norma del DM 270/2004 e successivi decreti attuativi.

2. Il Corso di laurea afferisce al Dipartimento di Giurisprudenza.

3. Il Corso di Laurea, che ha una durata di tre anni, si propone di fornire agli studenti una solida preparazione giuridica di base, con accentuata professionalizzazione in funzione dei tre *curricula* previsti.

4. Il corso è articolato nei seguenti *curricula*: "*Consulente del lavoro*", che intende formare esperti del diritto del lavoro, con elevata competenza giuridica negli ambiti dell'amministrazione e gestione del personale nonché delle relazioni industriali e della previdenza sociale; "*Impresa, ambiente e sistemi agroalimentari*", che prepara ad operare con elevate competenze giuridiche nel contesto della filiera agro-alimentare; "*Amministrazione, sicurezza e servizi al territorio*", che prepara ad operare con elevate competenze giuridiche nell'ambito delle amministrazioni pubbliche nonché nei settori della sicurezza urbana e dell'immigrazione.

5. Il Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza, su proposta del Comitato per la Didattica, qualora lo ritenga necessario, può deliberare annualmente l'accesso programmato locale al Corso di Laurea ai sensi della L. 264/1999 e successive modificazioni e integrazioni, secondo l'iter previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo.

6. Per il conseguimento della Laurea in Servizi Giuridici è necessario avere acquisito 180 CFU.

7. Il piano di studi del Corso di Laurea prevede insegnamenti caratterizzanti, affini e integrativi, inclusi quelli relativi ad insegnamenti a scelta dello studente. Contribuiscono a raggiungere i CFU necessari al conseguimento del titolo le conoscenze linguistiche, il tirocinio formativo e di orientamento e la prova finale.

Articolo 3 - Obiettivi formativi specifici

1. Gli obiettivi formativi specifici del Corso di Laurea sono riportati nel Quadro A4.a della SUA-cds.

Articolo 4 – Risultati di apprendimento attesi

1. Le conoscenze, le capacità di comprensione e applicative, nonché le abilità e le competenze che i laureati del Corso di Laurea avranno acquisito alla conclusione del percorso formativo sono riportati nei Quadri A4.b, A4.c della SUA-cds.

Articolo 5 - Sbocchi occupazionali e professionali

1. Il conseguimento del titolo di laureato in Servizi Giuridici consente gli sbocchi occupazionali indicati nel Quadro A2.a della SUA-cds.

Articolo 6 – Conoscenze richieste per l’accesso

1. Possono essere ammessi al Corso di Laurea gli studenti in possesso di specifici requisiti nonché di una adeguata preparazione personale, da accertare tramite la prova di cui all’art. 8.

Articolo 7 – Requisiti curriculari per l’ammissione

1. Per l’ammissione al Corso di Laurea è richiesto il possesso di requisiti curriculari verificato secondo le modalità previste nella SUA-cds, Quadro A3.

Articolo 8 – Test di verifica delle “conoscenze iniziali dello studente”

1. Al test potranno partecipare gli studenti in possesso dei requisiti curriculari richiesti per l’iscrizione.

2. La prova si svolge secondo le modalità illustrate nella SUA-cds, Quadro A3.

3. Agli studenti che non superano la verifica saranno assegnati obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di studio mediante appositi corsi di recupero organizzati dal Dipartimento di Giurisprudenza; all'esito dei corsi di recupero sarà verificata la preparazione acquisita. In caso di lacune persistenti, saranno consigliate letture integrative e l'intero percorso formativo dello studente sarà monitorato periodicamente dai docenti tutor.

Articolo 9 – Ammissione diretta

1. Sono esonerati dal test di verifica gli studenti in trasferimento che abbiano già svolto tale test, anche in altro Ateneo, in quanto iscritti in precedenza ad un Corso di Laurea della Classe L-14 o ad un Corso di Laurea Magistrale della Classe LMG-01.

Articolo 10 – Comitato per la Didattica

1. Le funzioni e le competenze del Comitato per la Didattica del Corso di Laurea sono riportate nel Regolamento Didattico di Ateneo.

Articolo 11 – Valutazione della qualità della didattica

1. La struttura organizzativa per la valutazione della didattica è riportata nel Quadro D1 della SUA-cds.

Articolo 12 – Orientamento e tutorato

1. Le attività di orientamento e tutorato per il corso di Laurea, curate dalla “Unità Operativa per l’Orientamento e per il Tutorato del Dipartimento di Giurisprudenza”, sono coordinate dal Comitato per la Didattica secondo quanto riportato nel Quadro B5 della SUA- cds.

Articolo 13 – Riconoscimento dei crediti e trasferimenti

1. Il Comitato per la Didattica è competente per il riconoscimento dei CFU conseguiti dagli studenti in altri Corsi di studio secondo quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo.

2. I criteri di cui si avvale il Comitato per la Didattica per la valutazione della carriera pregressa dello studente, desunta dalla documentazione rilasciata dalla struttura didattica di provenienza, sono:

- corrispondenza di SSD;
- programmi dei corsi seguiti;
- date degli esami sostenuti.

Il Comitato per la Didattica valuta i casi in cui lo studente debba sostenere un colloquio integrativo con i docenti di riferimento, qualora i CFU siano stati conseguiti:

- in corsi con contenuti simili, ma per i quali risulti una mancata corrispondenza di SSD;
- a seguito di esami sostenuti da più di cinque anni accademici rispetto alla data di nuova iscrizione, al fine di valutare l’obsolescenza dei contenuti conoscitivi.

3. Per gli studenti che provengono da un Corso di Studio appartenente alla stessa Classe di Laurea il riconoscimento dei CFU conseguiti nello medesimo SSD non potrà essere inferiore al 50%.

Articolo 14 – Mobilità internazionale degli studenti

1. Il Corso di Laurea in Servizi giuridici aderisce ai programmi di Ateneo di mobilità studentesca europea ed extra-europea, secondo le modalità previste dal Quadro B5 SUA-cds.

Articolo 15 – Piano delle attività formative

1. Il piano di studi del Corso di Laurea in Servizi giuridici è riportato nel Quadro B1.a SUA-cds.
2. Entro i termini e con le modalità stabilite dalla normativa di Ateneo lo studente è tenuto alla presentazione del piano di studi individuale, in cui devono essere indicati:
 - gli insegnamenti o moduli scelti per l'acquisizione di CFU a libera scelta;
 - gli insegnamenti o altre attività formative che intenda eventualmente conseguire come CFU in sovrannumero.
3. I CFU a libera scelta dello studente possono essere acquisiti in tutti gli insegnamenti attivati presso i Corsi di Laurea e i Corsi di Laurea Magistrale dell'Ateneo, a condizione che siano coerenti con gli obiettivi formativi specifici del Corso di Laurea in Servizi giuridici. La valutazione di coerenza compete al Comitato per la Didattica.

Articolo 16 – Impegno orario delle attività formative e studio individuale

1. Le attività formative previste dal Corso di Studio attribuiscono CFU come misura dell'impegno complessivo richiesto allo studente per il raggiungimento degli obiettivi formativi. L'impegno orario nella tipologia didattica prevista nel Corso di Laurea in Servizi giuridici (lezioni frontali) è per ciascun CFU pari a 6,66 ore di didattica frontale e a 18,4 ore di studio individuale. I CFU sono attribuiti secondo la seguente scala di corrispondenza:
 - 9 CFU per corsi di 60 ore di didattica frontale;
 - 6 CFU per corsi di 40 ore di didattica frontale;
 - 2 CFU per 14 ore di tirocinio individuale presso studi professionali o aziende ovvero per il corso impartito in sostituzione del tirocinio.

Articolo 17 – Esami e verifiche del profitto

1. La verifica del profitto sugli insegnamenti caratterizzanti e affini e integrativi nonché su quelli linguistici avviene mediante esame scritto e/o orale, con votazione espressa in trentesimi ed eventuale lode. Per i corsi articolati in moduli, la valutazione finale deriva dalla media ponderata del voto riportato per ogni modulo.
2. Per gli esami di profitto sono previste tre sessioni ordinarie:
 - Prima sessione: 3 appelli, di norma nel periodo di silenzio didattico tra i due semestri;
 - Seconda sessione: 3 appelli, di norma dalla fine dell'attività didattica del secondo semestre al 31 luglio;
 - Terza sessione: 2 appelli, di norma nel mese di settembre.Possono essere previsti appelli straordinari appositamente deliberati dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Comitato per la Didattica, fermo restando il rispetto del principio della non sovrapposizione degli appelli di esami di profitto con le lezioni dei singoli Corsi di Studi.
3. Il calendario degli esami di profitto è pubblicato con almeno un mese di anticipo. Eventuali variazioni possono essere apportate soltanto per posticipazione delle date di esame, in presenza di giustificati motivi e previa autorizzazione del Presidente del Comitato per la Didattica.

Articolo 18 – Conoscenze linguistiche e modalità di verifica

1. Gli studenti, durante il loro processo formativo, devono acquisire la conoscenza della lingua inglese almeno a livello B1 del "Quadro comune europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa".

2. Il conseguimento del livello B1 della lingua inglese è verificato previa presentazione di certificazione internazionale riconosciuta valida dall'Ateneo o previo conseguimento di equivalente idoneità presso il Centro Linguistico di Ateneo.

Articolo 19 – Frequenza del corso di studio

1. La frequenza del Corso di Laurea non è obbligatoria, salvo che per l'idoneità linguistica di cui all'art. 18, e salvo che non sia espressamente prevista per ulteriori specifiche attività formative, su proposta del docente e approvata dal Comitato per la Didattica.
2. Per gli studenti lavoratori si applica la normativa prevista dal Regolamento Didattico d'Ateneo.

Articolo 20 – Prova finale

1. La prova finale deve verificare che il laureando abbia acquisito la capacità di applicare le proprie conoscenze, l'autonomia di giudizio e l'abilità comunicativa, secondo le modalità previste dal Quadro A5 della SUA-cds.
2. Essa consiste in un elaborato scritto, nel quale viene approfondito un singolo caso o una specifica questione.
3. Alla prova finale di laurea sono attribuiti 3 CFU.

Articolo 21 - Calendario dell'attività didattica

1. Il calendario dell'attività didattica è riportato nel Quadro B2.a della SUA-cds.

Articolo 22 – Approvazione e modifiche del Regolamento Didattico

1. Le modifiche del Regolamento didattico del Corso di Laurea in Servizi Giuridici sono deliberate dal Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza, su proposta del Comitato per la Didattica e approvate dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo.
2. Le modifiche della SUA-cds seguono l'iter appositamente previsto.

Articolo 23 – Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento vale quanto disposto dallo Statuto, dal Regolamento Didattico di Ateneo e dalla normativa specifica in materia.